



Astano, 9 febbraio 2024

## ORDINANZA MUNICIPALE PER L'EROGAZIONE DI INCENTIVI A FAVORE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA, L'IMPIEGO DI ENERGIE RINNOVABILI E LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

La Gerenza di Astano,

richiamati:

- l'art. 192 della Legge organica comunale del 10.03.1987 (LOC);
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RALOC);
- la Legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT);
- la Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991;
- la Legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994 (Len);
- la Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) e la relativa Ordinanza del 1° novembre 2017 (OEn);
- la Legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994;
- Il Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili del 29 aprile 2014 (RFER);
- il Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi in ambito energetico del 7 luglio 2021;
- il Regolamento comunale per l'efficienza energetica, l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile del 1 gennaio 2024;
- la risoluzione n° 27/2024 del 8 febbraio 2024;

**DISPONE:**

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### **Art.1 Obiettivo**

La presente ordinanza definisce nel dettaglio le procedure di concessione e l'ammontare degli incentivi comunali atti al finanziamento di misure di politica ambientale realizzate sul territorio comunale volte a ridurre i consumi di energia, a favorire l'impiego di energie rinnovabili e incentivare la mobilità sostenibile.

#### **Art. 2 Credito disponibile**

<sup>1</sup> Per l'incentivazione dei provvedimenti di cui all'art. 3 l'importo disponibile è fissato annualmente nei conti preventivi del Comune.

<sup>2</sup> Le richieste debitamente compilate e corredate della documentazione necessaria vengono trattate ed evase in ordine progressivo.



# COMUNE DI ASTANO

ara Gésa 1, 6999 Astano

## Art. 3 Ambiti incentivati

<sup>1</sup> Il Comune riconosce un sostegno finanziario nei seguenti ambiti:

- a) risanamenti energetici di edifici che beneficiano dei finanziamenti del Risanamento Base;
- b) nuove costruzioni MINERGIE-A® e MINERGIE-P®;
- c) sostituzione di una pompa di calore esistente;
- d) sostituzione di un impianto di riscaldamento ad olio o elettrico diretto;
- e) impianti fotovoltaici;
- f) impianti solari termici;
- g) trasporto pubblico (privati);
- h) biciclette elettriche;
- i) autoveicoli o motoveicoli elettrici;
- j) stazioni di ricarica domestiche per auto elettriche;
- k) benzina alchilata.

## INCENTIVI IN FAVORE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E DELLE ENERGIE RINNOVABILI NEGLI EDIFICI

## Art. 4 Procedura generale

<sup>1</sup> Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione avvenuta delle opere o prestazioni attraverso gli appositi formulari, da richiedere alla cancelleria comunale o scaricabili da <https://astano.ch/formulari.aspx>

<sup>2</sup> Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e corredate da tutti giustificativi elencati nei formulari secondo le disposizioni e le tempistiche descritte nella presente ordinanza.

## Art. 5 Risanamenti energetici di edifici esistenti finanziati dal Cantone nell'ambito del Risanamento Base

<sup>1</sup> Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano interventi di risanamento energetico su edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.

<sup>2</sup> L'incentivo è concesso unicamente per interventi di risanamento su edifici che beneficiano dei finanziamenti del Cantone nell'ambito del Risanamento Base ([www.ti.ch/incentivi](http://www.ti.ch/incentivi)). Fanno stato le condizioni e i criteri definiti negli art. 6 e 7 del decreto esecutivo del 7 luglio 2021.

<sup>3</sup> L'importo concesso ammonta al **50%** del finanziamento erogato dal Cantone nell'ambito del Risanamento base, ritenuto un massimo pari a **CHF 1'000.00**.

<sup>4</sup> Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento del sussidio emanata dall'ente cantonale competente.

## Art. 6 Costruzioni MINERGIE-A® e MINERGIE-P®

<sup>1</sup> Possono beneficiare dell'incentivo coloro che costruiscono nuovi edifici o ampliamenti ad elevato standard energetico localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.

<sup>2</sup> L'incentivo è concesso unicamente per nuovi edifici o ampliamenti realizzati secondo gli standard MINERGIE-P® e MINERGIE-A®, che beneficiano degli incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.

<sup>3</sup> L'importo concesso ammonta al **50%** della tassa di certificazione, ritenuto un importo massimo pari a **CHF 1'000.00**.

<sup>4</sup> Il presente incentivo non è cumulabile con nessuno degli incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili negli edifici della presente ordinanza.

<sup>5</sup> Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento del sussidio emanata dall'ente cantonale competente.



## Art. 7 Sostituzione di una pompa di calore esistente

<sup>1</sup> Possono beneficiare dell'incentivo coloro che sostituiscono una pompa di calore esistente, installata prima dell'anno 2000 ed usata quale impianto principale per il riscaldamento, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, con una nuova pompa di calore a uso principale (aria-acqua, acqua-acqua, salamoia-acqua).

<sup>2</sup> L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano degli incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.

<sup>3</sup> L'importo concesso ammonta al **50%** del contributo cantonale, ritenuto un importo massimo pari a **CHF 700.00** per impianto.

<sup>4</sup> Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento del sussidio emanata dall'ente cantonale competente.

## Art. 8 Sostituzione di un impianto di riscaldamento ad olio o elettrico diretto

<sup>1</sup> Possono beneficiare dell'incentivo coloro che sostituiscono impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con olio combustibile a uso principale con una pompa di calore, una stufa a pellet o un impianto a pellet automatizzato in edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.

<sup>2</sup> L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano degli incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.

<sup>3</sup> L'importo concesso ammonta al **50%** del contributo cantonale, ritenuto un importo massimo pari a **CHF 1'000.00** per impianto.

<sup>4</sup> Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo cantonale emanato dall'ente competente.

## Art. 9 Impianti fotovoltaici

<sup>1</sup> Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari fotovoltaici su edifici nuovi o esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.

<sup>2</sup> L'incentivo è concesso unicamente per impianti fotovoltaici da **2 a 30 kWp** che beneficiano del contributo unico cantonale.

<sup>3</sup> L'importo concesso ammonta al **30%** del contributo unico cantonale, ritenuto un importo massimo di **CHF 700.00** per impianto.

<sup>4</sup> Le richieste di versamento devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento del sussidio cantonale e/o federale emanato dall'ente competente.

## Art. 10 Impianti solari termici

<sup>1</sup> Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari termici su edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune. Sono esclusi edifici con destinazione d'uso prevalentemente industriale e/o commerciale.

<sup>2</sup> L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano degli incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.

<sup>3</sup> L'importo concesso ammonta al **50%** del contributo cantonale, ritenuto un importo massimo pari a **CHF 700.00** per impianto.

<sup>4</sup> Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo cantonale emanato dall'ente competente.



## INCENTIVI IN FAVORE DELLA MOBILITÀ EFFICIENTE E SOSTENIBILE

### Art. 11 Procedura generale

<sup>1</sup> Le richieste di incentivo devono essere inoltrate attraverso gli appositi moduli, da richiedere alla cancelleria comunale o scaricabili da <https://astano.ch/formulari.aspx>.

<sup>2</sup> Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e corredate da tutti i giustificativi elencati nei moduli secondo le disposizioni e le tempistiche descritte nella presente ordinanza.

### Art. 12 Trasporto pubblico (privati)

<sup>1</sup> Hanno diritto all'incentivo per la promozione del trasporto collettivo i domiciliati e i dimoranti (permesso B) del Comune che acquistano un abbonamento o un titolo di trasporto per i mezzi pubblici.

<sup>2</sup> L'incentivo è concesso unicamente per i seguenti abbonamenti e titoli di trasporto:

- **Comunità tariffale Arcobaleno:** abbonamenti settimanali, mensili o annuali, carta per più corse (CPC), multi carta giornaliera (MCG);
- **Ferrovie Federali Svizzere (FFS):** abbonamento generale (AG), abbonamento ½ prezzo, abbonamento AG Night, abbonamento di percorso e interregionali, carta Junior e carta Bimbi accompagnati.

<sup>3</sup> Non sono incentivati gli abbonamenti per animali domestici o attrezzature (biciclette, ecc.).

<sup>4</sup> L'importo concesso ammonta a:

- **20%** del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali) per studenti e apprendisti di età inferiore ai 16 anni, ritenuto un importo massimo di **CHF 100.00** per anno civile;
- **20%** del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali) per studenti e apprendisti di età inferiore ai 26 anni, ritenuto un importo massimo di **CHF 100.00** per anno civile;
- **20%** del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali) per tutti gli altri utenti, ritenuto un importo massimo di **CHF 200.00** per anno civile;
- **10%** del prezzo d'acquisto delle carte per più corse (CPC), le multi carte giornaliera (MCG), le carte Junior e le carte Bimbi accompagnati, ritenuto un importo massimo di **CHF 100.00** per anno civile per richiedente.

<sup>5</sup> Per gli abbonamenti, la carta per più corse e le multi carte giornaliera di 1a classe l'incentivo corrisponde unicamente alla rispettiva tariffa valida per i medesimi di 2a classe.

<sup>6</sup> L'incentivo comunale è computato sull'importo pagato dal richiedente al netto di eventuali contributi già versati dal datore di lavoro o dall'istituto scolastico, inclusi gli abbonamenti Appresfondo.

<sup>7</sup> Le richieste di incentivo devono essere inoltrate durante il periodo di validità del titolo di trasporto ma al più tardi entro 4 mesi dalla scadenza dello stesso.



# COMUNE DI ASTANO

ara Gésa 1, 6999 Astano

## Art. 13 Biciclette elettriche

<sup>1</sup> Possono beneficiare dell'incentivo per le biciclette elettriche:

- i domiciliati e i dimoranti (permesso B) nel Comune a partire da 14 anni compiuti;
- le persone giuridiche, enti, associazioni e fondazioni con sede operativa nel Comune per scopi di mobilità aziendale.

<sup>2</sup> L'incentivo è concesso unicamente se sono rispettate le seguenti condizioni:

- la bicicletta deve essere nuova e acquistata in Svizzera;
- il fabbricante deve offrire una garanzia almeno di 2 anni e un punto di assistenza tecnica nel Canton Ticino;
- al richiedente è richiesta la documentazione (fattura a suo nome, ecc.) che attesti l'acquisto a titolo personale.

<sup>3</sup> L'importo concesso ammonta al **20%** del costo, ritenuto un massimo di **CHF 300.00**, per le biciclette elettriche secondo l'art. 18 lett. a e lett. b dell'Ordinanza federale concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV);

<sup>4</sup> Tutti le biciclette elettriche entrate in circolazione senza aver mai beneficiato dell'incentivo non potranno più percepire a posteriori l'incentivo, nemmeno in caso di passaggio di proprietà.

<sup>5</sup> Il diritto all'incentivo comunale è limitato a **1** bicicletta ogni **5 anni** per le persone fisiche o le aziende con **meno di 5 dipendenti**.

<sup>6</sup> Il beneficiario non può rivendere la bicicletta elettrica entro i primi **3 anni** dall'acquisto a persone non residenti ad Astano. In caso contrario o per cambiamento di domicilio all'infuori del Comune, dovrà rimborsare il sussidio ottenuto secondo i seguenti criteri:

- vendita o cambiamento di domicilio entro il primo anno: restituzione completa dell'incentivo;
- vendita o cambiamento di domicilio tra il primo e il secondo anno: restituzione di 2/3 dell'incentivo;
- vendita o cambiamento di domicilio tra il secondo e il terzo anno: restituzione di 1/3 dell'incentivo.

<sup>7</sup> Le richieste di incentivo devono essere inoltrate entro 4 mesi dalla data di acquisto.

## Art. 14 Autoveicoli o motoveicolo elettrici

<sup>1</sup> Possono beneficiare dell'incentivo per autoveicoli o motoveicoli elettrici:

- i domiciliati e i dimoranti (permesso B) nel Comune;
- le persone giuridiche, enti, associazioni e fondazioni con sede operativa nel Comune per scopi di mobilità aziendale.

<sup>2</sup> L'incentivo è concesso unicamente se sono rispettate le seguenti condizioni:

- il nominativo del detentore del veicolo elettrico deve corrispondere al richiedente;
- il veicolo elettrico deve essere nuovo ed essere acquistato tramite un rivenditore ubicato in Canton Ticino;
- il fabbricante del veicolo elettrico deve offrire una garanzia di almeno 2 anni ed un punto di assistenza tecnica in Canton Ticino.

<sup>3</sup> Sono esclusi gli autoveicoli a propulsione ibrida, motoveicoli, quadricicli o tricicli aventi velocità massima per la loro costruzione inferiore a 45 km/h.

<sup>4</sup> L'importo concesso ammonta al:

- **20%** del prezzo di acquisto dell'automobile elettrica, ritenuto un massimo di **CHF 500.00**.
- **20%** del prezzo di acquisto del motoveicolo elettrico, ritenuto un massimo di **CHF 350.00**.

<sup>5</sup> Tutti i veicoli entrati in circolazione senza aver mai beneficiato dell'incentivo non potranno più percepire a posteriori l'incentivo, nemmeno in caso di passaggio di proprietà.



# COMUNE DI ASTANO

ara Gésa 1, 6999 Astano

<sup>6</sup> Il diritto all'incentivo comunale è limitato a **1** unico contributo per l'acquisto di **1** veicolo nuovo, ogni **3** anni.

<sup>7</sup> Il beneficiario non può rivendere o cedere il veicolo elettrico entro i primi **3** anni dall'acquisto. In caso contrario o per cambiamento di domicilio all'infuori del Comune, dovrà rimborsare il sussidio ottenuto secondo i seguenti criteri:

- vendita o cambiamento di domicilio entro il primo anno: restituzione completa dell'incentivo;
- vendita o cambiamento di domicilio tra il primo e il secondo anno: restituzione di 2/3 dell'incentivo;
- vendita o cambiamento di domicilio tra il secondo e il terzo anno: restituzione di 1/3 dell'incentivo.

<sup>8</sup> Le richieste di incentivo devono essere inoltrate entro 4 mesi dalla data di acquisto.

## **Art. 15 Installazione di stazioni di ricarica domestiche per auto elettriche**

<sup>1</sup> Possono beneficiare dell'incentivo coloro che installano stazioni di ricarica domestiche per la ricarica di veicoli elettrici secondo il Modo 2, 3 o 4 della normativa IEC 61851-1, localizzate sul territorio giurisdizionale del Comune. Sono escluse le installazioni in abitazioni secondarie.

<sup>2</sup> L'importo concesso ammonta a **200.00 CHF** per impianto.

<sup>3</sup> Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dall'installazione.

## INCENTIVI VARI

### **Art. 16 Benzina alchilata**

<sup>1</sup> Possono beneficiare dell'incentivo per l'acquisto di benzina alchilata per apparecchi e macchinari a 2 e a 4 tempi i cittadini domiciliati e i dimoranti (permesso B) nel Comune.

<sup>2</sup> L'importo concesso ammonta al **50%** del costo della benzina alchilata per un quantitativo massimo di **20** litri annui per economia domestica.

<sup>3</sup> Le richieste di incentivo devono essere inoltrate durante l'anno civile di pertinenza.

## DISPOSIZIONI FINALI

### **Art. 17 Versamento dei sussidi**

<sup>1</sup> Se l'istanza per l'ottenimento del contributo comunale è corretta, completa e legittima il versamento del sussidio avviene, di regola, entro un mese dall'accertamento tramite accredito bancario o postale.

<sup>2</sup> È escluso il rimborso a contanti – tranne per l'incentivi all'art. 12 (trasporto pubblico (privati)) e all'art. 16 (benzina alchilata).

### **Art. 18 Riscossione indebita**

<sup>1</sup> Gli incentivi indebitamente riscossi devono essere restituiti spontaneamente dai beneficiari.

<sup>2</sup> Ogni abuso rilevato nell'ambito dell'assegnazione dell'incentivo determina, oltre all'immediata restituzione di quanto indebitamente acquisito, il decadimento del diritto per gli anni seguenti. Rimane riservata l'azione penale e il prelievo delle spese amministrative.

### **Art. 19 Diritto di compensazione**

Gli incentivi potranno essere trattenuti a parziale o a totale compensazione delle imposte e delle tasse comunali, qualora gli aventi diritto fossero in mora con il pagamento delle stesse.



# COMUNE DI ASTANO

ara Gésa 1, 6999 Astano

## Art. 20 Entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente ordinanza entra in vigore retroattivamente il 1.1.2024, scaduto il termine di pubblicazione e abroga ogni altra disposizione vigente in materia, riservato l'art. 208 LOC.

<sup>2</sup> Pubblicata all'albo comunale il 12 febbraio 2024.

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione (*riservato l'art. 16 LPAm*). Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Per la Gerenza

Tiziana Cappelli  
gerente



Pietro Dolci  
segretario